

## ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE PUGLIA

Il presente progetto di legge è inteso ad istituire il servizio di tesoreria della Regione.

L'attività amministrativa regionale, in questo primo periodo, ha messo in evidenza il ritardo nelle procedure di riscossioni e pagamenti dovuti al fatto che il versamento delle entrate ed il pagamento delle spese di competenza regionale sono attualmente effettuati dalla locale sezione di tesoreria provinciale a mezzo di apposita contabilità speciale istituita presso la stessa, ai sensi dell'art.15 della legge 16.5.70, n.281 ed è regolata dalle norme del decreto 5 giugno 1970 del Ministro del Tesoro.

Ciò determina innanzitutto un danno economico per la Regione, in quanto sui fondi depositati non maturano interessi. Inoltre il servizio è accentrato e contrasta con l'esigenza di articolazione e di capillarità che costituisce il presupposto principale per interventi rapidi ed efficaci in tutto il territorio regionale.

Non solo, ma, svincolandoci dalla contabilità speciale, sarà anche molto più agevole ottenere anticipazioni in caso di temporanee deficienze di cassa.

L'articolo 70 dello Statuto stabilisce, al primo comma: "La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione".

E' chiaro che l'ordinamento contabile abbraccia anche il servizio di tesoreria, essendo questo un aspetto essenziale di ogni sistema contabile.

A questo punto si pone il problema del rapporto tra la norma statutaria e quella contenuta nell'art.15 della menzionata legge n.281, il problema, cioè, se la Regione possa, in presenza della normativa statale concernente la contabilità speciale, disciplinare in modo autonomo il servizio di tesoreria, affidandolo ad un istituto di credito liberamente scelto, anziché alla Tesoreria dello Stato.

Ritengo che non vi siano dubbi su tale possibilità per le seguenti considerazioni:

1) la norma statutaria sopra richiamata trae origine dal principio di autonomia organizzativa sancito nell'art.123, primo comma, della Costituzione, secondo cui "ogni Regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi della Repubblica, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione";

2) la gestione del servizio di tesoreria da parte della Tesoreria dello Stato rispondeva ad una necessità dell'Ente Regione nei suoi primi mesi di vita, quando esso non aveva nè poteva avere, in pendenza dell'adozione e dell'approvazione dello Statuto, una propria struttura organizzativa. La sua ragione d'essere è però venuta meno dopo che, entrati in vigore gli statuti, le Regioni hanno acquisito la potestà di disciplinare autonomamente con legge la propria organizzazione interna.

E' noto del resto che l'esistenza di un autonomo servizio di tesoreria, affidato ad istituti di credito liberamente scelti, è una realtà già in atto nelle Regioni a statuto speciale ed è prossima ad essere realiz

zata anche nelle Regioni a statuto ordinario, le quali tutte si sono orientate verso la istituzione di un proprio servizio di Tesoreria.

Ma, oltre che ad una esigenza di autonomia, l'istituzione del servizio in argomento risponde anche, come è facile intuire, a motivi di opportunità e convenienza, nonché di efficienza.

Innanzitutto, per citarne alcuni, affidando il servizio ad un istituto di credito, si viene a fuire di un interesse sulle somme di competenza regionale giacenti in cassa, interesse che non è invece corrisposto dalla Tesoreria dello Stato.

In secondo luogo, avendo riguardo alla gamma di possibilità operative proprie di un istituto di credito, si possono ad esso richiedere particolari prestazioni ed interventi nell'interesse dell'amministrazione, come l'anticipazione di somme allo scopo di fronteggiare eventuali temporanee deficienze di cassa, l'acquisto di cartelle e di titoli obbligazionari emessi da società finanziarie cui partecipi la Regione, la concessione di mutui chirografari per il finanziamento di iniziative di carattere economico e sociale, e così via.

Infine, attraverso una appropriata scelta dell'istituto concessionario, è possibile l'attuazione di un servizio vato e capillare al tempo stesso, tale cioè da garantire un agile e funzionale espletamento delle operazioni di tesoreria in tutto il territorio della Regione nonché in ogni altra parte dello Stato ed anche, occorrendo, all'estero.

Delineati i motivi che suggeriscono l'istituzione del servizio di tesoreria, si passa ora all'esame dell'articolato del progetto di legge, premettendo che nella predispo

sizione di esso sono state tenute presenti le esperienze delle Regioni presso le quali il servizio stesso è già in funzione.

Con l'art.1 viene istituito il servizio in parola.

L'art.2 prevede che esso sia affidato ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito di notoria solidità, da scegliersi fra quelli operanti nel territorio della Regione.

A tale scopo si ritiene opportuno, secondo quanto è avvenuto nelle altre Regioni, proporre il metodo della trattativa prevista dall'art.92 del regolamento di contabilità generale dello Stato che consente di scegliere l'istituto avente la struttura organizzativa più rispondente alle molteplici esigenze della Regione in rapporto alle sue finalità statutarie, dopo avere interpellato le aziende di credito previste dall'art.5 della legge 7.3.1938, n.141, che operano nel territorio della Regione.

E' chiaro infatti che quanto maggiori sono le dimensioni strutturali e più estesa la gamma delle possibilità operative dell'istituto concessionario, tanto più soddisfacente potrà risultare l'espletamento del servizio sia sotto il profilo della funzionalità e della vastità degli interventi, che dal punto di vista della sua capillarità.

A tal fine potrà essere favorevolmente considerata la possibilità di una forma di collaborazione dell'istituto concessionario con altri istituti, anche di minori dimensioni, a condizione naturalmente che ciò avvenga sotto la sua piena responsabilità ed a suo rischio esclusivo.

Per l'affidamento del servizio è prevista la compilazione di due atti distinti e successivi: il capitolato speciale e la convenzione.

Il primo, destinato a costituire la base del secondo, deve contenere le condizioni generali per lo svolgimento del servizio..

Con la convenzione - di cui il capitolato speciale forma parte integrante - sono poi regolati i rapporti con l'istituto od il consorzio di istituti concessionario. In particolare essa deve stabilire le modalità per l'espletamento del servizio e determinare la garanzia, il tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e quello passivo sulle anticipazioni, nonché ogni altra operazione che sia richiesta nell'interesse dell'amministrazione.

L'art.4 demanda al Presidente della Giunta o ad un suo delegato la vigilanza sul servizio.

Con l'art.5, infine, attesa la necessità per la Regione di poter disporre al più presto di un proprio servizio di tesoreria, anche in rapporto alle esigenze che deriveranno dal prossimo trasferimento delle funzioni, è disposta, previa dichiarazione di urgenza della legge, l'entrata in vigore della stessa nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

# ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELLA REGIONE PUGLIA

## Art.1.-

A norma dell'articolo 70 dello statuto è istituito il servizio di tesoreria della Regione.

## Art.2.-

Il servizio di tesoreria è affidato, a trattativa privata, con l'osservanza del procedimento previsto dall'art.92 del regolamento di contabilità generale dello Stato, ad una delle Aziende di Credito di cui all'art.5 della legge 7.3.1938,n.141, esercente l'attività nel territorio della Regione, che amministra Fondi di terzi per un importo non inferiore a 500 miliardi di lire e avente un patrimonio non inferiore a 5 miliardi di lire.

## Art.3.-

La Giunta regionale per l'affidamento del servizio predispone apposito capitolato speciale disciplinante le modalità e le condizioni di resa del servizio.

La Giunta conduce la trattativa e predispone la convenzione. Il capitolato speciale è parte integrante della convenzione.

La convenzione diviene esecutiva con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

## Art.4.-

La vigilanza sul servizio di Tesoreria è esercitata dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

## Art.5.-

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art.60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Uf  
ficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spet-  
ti di osservarla e farla osservare come legge della Region  
e Puglia.